



LA RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO DI ESERCIZIO E LA CONTINUITA' AZIENDALE

ISA Italia n. 570
Continuità aziendale – Verifiche da svolgere

Perugia, 24/05/2019

*Beatrice Amaturò
Dante Valobra
Marco Magnanelli
Stefano Tonerini*



Agenda

- Introduzione
- Riferimenti normativi
- Elementi principali per valutare l'adeguatezza del presupposto della continuità aziendale
 - Indicatori di rischio
 - Procedure di revisione
 - Conclusioni del revisore
- Allegati
 - Considerazioni di Audit
 - L'analisi di bilancio – il cash flow – le procedure analitiche
 - FAQ:
 - I piani aziendali
 - I rapporti bancari
 - Il supporto finanziario esterno



Introduzione

Oggetto del principio (ISA ITALIA 570 – par. 1)

❑ Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio, relativamente alla continuità aziendale, e delle implicazioni per la relazione di revisione;

Presupposto della continuità aziendale (ISA ITALIA 570 – par. 2)

❑ In base al presupposto della continuità aziendale, il bilancio è redatto assumendo che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento..(omissis).. Quando l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale;

❑ Il presupposto della continuità deve essere valutato in un arco temporale di almeno 12 mesi dalla data di bilancio.



Riferimenti normativi

☐ Codice Civile

☐ Art. 2423-bis, comma 1 - Principi di redazione del bilancio

☐ Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

☐ Art. 2428, comma 1 - Relazione sulla gestione

☐ Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

☐ Principio di revisione ISA ITALIA 570 “Continuità aziendale”

☐ IAS 1 (par. 25,26) - OIC 11 (par.15,21-24)-OIC 29 (par.59c)

☐ OIC 5* – ISA 700 – 701 - 705 - 706

*il paragrafo 7 dell'OIC 5 è stato sospeso dall'entrata in vigore dell'OIC 11



Riferimenti normativi

- ☐ Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n.2 del 6 febbraio 2009
«Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime»
- ☐ Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 4 del marzo 2010
«Esercizi 2009 e 2010 - Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulle verifiche per riduzione di valore delle attività (impairment test), sulle clausole contrattuali dei debiti finanziari, sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla “Gerarchia del fair value”»



Riferimenti normativi

OIC 11 par. 22

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.



Riferimenti normativi

OIC 11 par. 23

Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.



Riferimenti normativi

OIC 11 par. 24

Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.



Riferimenti normativi

OIC 11 motivazioni alla base delle decisioni assunte parr.21-24

Nella fase di consultazione è stato rappresentato che ai sensi del principio di revisione n. 570, da applicare anche alle società che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile, il presupposto della continuità è disciplinato richiamando quanto previsto dallo IAS 1 *“il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività o non abbia alternative realistiche”*. Al riguardo si segnala un passaggio della Guida operativa n.5 per i bilanci di liquidazione delle imprese IAS adopter che così recita: *“Per le società italiane IAS il significato e la portata di tali espressioni (quelle appena richiamate dello IAS 1) devono essere valutati alla luce delle disposizioni sullo scioglimento e la liquidazione delle società del codice civile”*. La disciplina prevista nei parr. 21-24 è in linea con tale approccio.



Continuità aziendale – elementi principali (1/3)

- Il PdR ISA ITALIA 570 definisce:
 - *La valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento (ISA ITALIA 570 – par. 3,4 e 5)*
 - *Le responsabilità del revisore (ISA ITALIA 570 – par. 6 e 7)*
 - Acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale e giungere ad una conclusione a tale riguardo;
 - Concludere sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.



Continuità aziendale – elementi principali (2/3)

- *Gli obiettivi (ISA ITALIA 570 – par. 9)*
- *le regole di comportamento del revisore, nel processo di revisione del bilancio, in merito alla correttezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale per la redazione del stesso (1/2)*
 - *Le procedure di valutazione del rischio e attività correlate (ISA ITALIA 570 – par. 10 e 11)*
 - *L'apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione (ISA ITALIA 570 – par. 12 - 14)*
 - *Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione (ISA ITALIA 570 – par. 15)*
 - *Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze (ISA ITALIA 570 – par. 16)*
 - *Conclusioni del revisore (ISA ITALIA 570 – par. 17 e 18);*



Continuità aziendale – elementi principali (3/3)

- Il PdR ISA ITALIA 570 definisce:

- *le regole di comportamento del revisore, nel processo di revisione del bilancio, in merito alla correttezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale per la redazione del stesso (2/2)*

- *Implicazioni per la relazione di revisione (ISA ITALIA 570 – par. 21 - 24)*
 - *Comunicazioni con i responsabili di governance (ISA ITALIA 570 – par. 25)*
 - *Ritardo significativo nella redazione del bilancio (ISA ITALIA 570 – par. 26)*



Procedure di revisione

- *Gli obiettivi del revisore sono i seguenti (ISA ITALIA 570 – par. 9):*
 - acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere ad una conclusione a tale riguardo;
 - concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
 - formulare la relazione di revisione in conformità al presente principio
- *L'attività del revisore deve essere condotta:*
 - considerando il medesimo periodo preso a riferimento dalla direzione (almeno 12 mesi);
 - valutando (i) il processo seguito per determinare il presupposto della continuità (ii) le assunzioni di base e (iii) i piani di azione correttivi



Procedure di revisione

- *Regole –procedure di valutazione del rischio ed attività correlate*
(ISA ITALIA 570 – par. 10):

- Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio come richiesto nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) 315 (par.5 *Il revisore deve svolgere le procedure di valutazione del rischio per conseguire una base per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi a livello di bilancio e di asserzioni..*) il revisore deve considerare se esistano eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità di funzionamento:

- a) se è stata effettuata una valutazione....
- b) se non è ancora stata effettuata una valutazione.....



Procedure di revisione

■ *Regole –procedure di valutazione del rischio ed attività correlate* **(ISA ITALIA 570 – par. 10):**

- a) se è stata effettuata una valutazione il revisore deve discutere con la direzione e stabilire se quest'ultima abbia individuato eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e in tal caso considerare i piani della direzione per affrontare tali eventi e circostanze,
- b) se non è ancora stata effettuata una valutazione, il revisore deve discutere con la direzione su quali basi intenda utilizzare il presupposto aziendale e deve indagare presso la direzione se esistano eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.



Indicatori di rischio (1/5)

■ *Indicatori di rischio*: eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento

(ISA ITALIA 570 - par. A-3):

■ *Indicatori finanziari (elenco esemplificativo e non esaustivo)*

- *situazione di deficit patrimoniale;*
- *prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;*
- *mancato ottenimento del supporto finanziario da parte di finanziatori e altri creditori;*
- *bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;*



Indicatori di rischio (2/5)

- *consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;*
- *principali indici economico-finanziari negativi;*
- *difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;*
- *incapacità di soddisfare i creditori alla scadenza;*
- *incapacità di rimborsare i finanziamenti ricevuti;*
- *cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;*
- *dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;*
- *presenza di piani di risanamento o di ristrutturazione del debito.*



Indicatori di rischio (3/5)

■ *Indicatori gestionali (elenco esemplificativo e non esaustivo):*

- *intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;*
- *perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;*
- *perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;*
- *difficoltà con il personale;*
- *scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;*
- *comparsa di concorrenti di grande successo.*



Indicatori di rischio (4/5)

- *Altri Indicatori (elenco esemplificativo e non esaustivo):*
 - *capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;*
 - *procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;*
 - *modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;*
 - *eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.*



Indicatori di rischio (5/5)

(ISA ITALIA 570 - par. A-6): Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori

■ *Tra le condizioni particolarmente significative per le imprese minori vi è il rischio che le banche e altri finanziatori possano cessare di sostenere l'impresa, così come la possibile perdita di un importante fornitore o cliente, di una figura chiave nell'ambito del personale dipendente, ovvero il diritto a svolgere la propria attività garantito da una concessione, da un contratto di distribuzione o da altro contratto.*



Procedure di revisione

Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze

- *Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista o meno un'incertezza significativa relativa a tali eventi o circostanze (di seguito "incertezza significativa") mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuanti. (ISA ITALIA 570 – par. 16)*



Procedure di revisione

Nei casi in cui sono identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa il revisore deve (ISA ITALIA 570 – par. 16 / A16) :

■ ***esaminare e valutare i piani d'azione futuri della direzione:***

- *analisi patrimoniale, finanziaria ed economica del piano industriale pluriennale e/o budget annuale;*
- *confronto budget vs actual;*
- *confronto piano/budget con competitor/mercato di riferimento;*
- *analisi del portafoglio ordini;*
- *analisi affidamenti bancari;*
- *verifica del rispetto di eventuali covenants*
- *analisi degli effetti di eventuali piani di ristrutturazione del debito,*
- *analisi di eventi verificatisi successivamente alla data di chiusura del bilancio.*



Procedure di revisione

- **ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani della direzione**
 - *ottenere gli accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da parti correlate o da terzi e valutare la capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti;*
 - *ottenere la lettera di waiver;*
 - *verificare l'evasione degli ordini presentati dai clienti;*
 - *richiedere ai consulenti legali dell'impresa informazioni sull'esistenza di cause e altre pretese di terzi e sulla ragionevolezza della valutazione della direzione circa il loro esito e la stima dei relativi effetti economico-finanziari;*
 - *lettura dei libri sociali e dei bilanci intermedi*
- **elaborare tutti gli elementi ottenuti per valutare l'esistenza (o meno) di una incertezza significativa**
- **considerare ulteriori eventi successivi alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione**



Procedure di revisione

- Quando l'analisi dei flussi di cassa rappresenta un fattore significativo nel considerare gli esiti futuri di eventi o circostanze, il revisore deve valutare (**ISA ITALIA 570 , par. 16 / rif Parr. A18 - A19**):
 - *l'attendibilità del sistema informativo dell'impresa che genera queste informazioni;*
 - *l'adeguatezza delle assunzioni utilizzate per elaborare le previsioni;*
 - *il revisore deve mettere a confronto le previsioni economico finanziarie relative ai periodi precedenti con i dati storici e quelle relative al periodo corrente con i dati consuntivi fino al momento della verifica.*

- L'analisi dei flussi di cassa può comportare la necessita di fare intervenire gli specialisti in merito alla valutazione di piani economico-finanziari (fare riferimento anche a **ISA ITALIA 620 - Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore**)



Conclusioni del revisore

- *Il revisore deve valutare se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e deve giungere ad una conclusione a tale riguardo (ISA ITALIA 570 , par. 17).*
- *Sulla base degli elementi probativi ottenuti, il revisore deve stabilire se, a suo giudizio, esiste un'incertezza significativa legata ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro insieme, possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento (ISA ITALIA 570 , par. 18).*



Conclusioni del revisore

- *Esiste un'incertezza significativa quando l'entità dell'impatto potenziale di eventi o circostanze e la probabilità che essi si verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di una corretta rappresentazione del bilancio, in presenza di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione (ISA ITALIA 570 , par. 18 a) / rif Parr. A21-A22) ovvero*
- *un bilancio non fuorviante, in presenza di un quadro normativo basato sulla conformità (ISA ITALIA 570 , par. 18 b) (non applicabile per la revisione contabile del bilancio sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10) .*



Conclusioni del revisore

■ *Il revisore è tenuto a valutare l'adeguatezza dell'informativa resa in bilancio al fine di ponderare i riflessi sulla relazione di revisione:*

- *quando sono stati identificati eventi o circostanze ed esiste un'incertezza significativa (ISA ITALIA 570 , par. 19);*
- *quando sono stati identificati eventi o circostanze ma non esiste nessuna incertezza significativa (ISA ITALIA 570 , par. 20).*



Conclusioni del revisore

Quando sono stati identificati eventi o circostanze ed esiste un'incertezza significativa (ISA ITALIA 570 , par. 19) e il revisore conclude che l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione è appropriato alle circostanze ma esiste un'incertezza significativa, deve stabilire se il bilancio: (Rif.: Parr. A22–A23)

- fornisca un'informativa adeguata degli eventi o delle circostanze principali che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, nonché dei piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze;
- evidenzi chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale.



Conclusioni del revisore

Quando sono stati identificati eventi o circostanze ma non esiste nessuna incertezza significativa il revisore deve valutare se, alla luce delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, il bilancio fornisca un'informativa adeguata in merito a tali eventi o circostanze (ISA ITALIA 570 , par. 20)



Continuità aziendale

■ ALLEGATI



Continuità aziendale – Considerazioni di Audit

- Contesto di mercato in cui opera l'impresa;
- Nuove leggi e/o proposte di legge che possano influenzare la redditività dell'impresa;
- Capacità dell'impresa di accedere a finanziamenti bancari;
- Andamento storico della redditività dell'impresa;
- Analisi di benchmark sia con i competitor sia con il mercato in cui opera l'impresa;
- Rating dell'impresa se disponibile;
- Modifiche nelle modalità e nelle tempistiche con le quali l'impresa assolve le proprie obbligazioni;
- Perdita di personale strategico;
- Elevato capitale investito coperto da indebitamento;
- Crescita significativa del tasso di capitalizzazione di costi interni .;
- Significative operazione effettuate a ridosso della chiusura dell'esercizio sociale;



Continuità aziendale – Considerazioni di Audit

- L'analisi di bilancio – il cash flow – le procedure analitiche (es sui ricavi, DSO, ecc)
- Informativa, relazione sulla gestione
- I piani aziendali e verifica dei loro presupposti
- I rapporti bancari, i “covenants”, la posizione finanziaria, gli affidamenti bancari
- Il supporto finanziario esterno (azionista, parte correlata) e la sua credibilità
- Quando la continuità aziendale diventa sensibile, occorre elevare il livello di attenzione rispetto al rischio di frode in bilancio, tipicamente con riferimento a:
 - Costi nascosti
 - Pretese di terzi nascoste o minimizzate
 - Capitalizzazioni improprie
 - Ricavi sovrastimati
 - Anticipazione di incassi (es RIBA)
 - Svalutazioni non effettuate (impairment)
 - Cambiamenti di stime / principi
 - Derivati rinnovati
 - Informativa carente (covenants, vincoli)
- Dopo aver pensato a tutto ciò, le procedure di revisione sono ritenute sufficienti?



Continuità aziendale – L’analisi di bilancio – il cash flow – le procedure analitiche

- Considerare procedure analitiche più approfondite (KPI aziendali, vendite per area, cliente, periodo)
- Calcolare gli indici di bilancio e di performance
- Commentare qualitativamente il perché delle variazioni nei valori e indici
- Commentare gli scostamenti “actual-budget” per accertare la “capacità” previsionale del management
- Rivedere il cash flow (es EBIDTA e Cash flow operativo vanno nello stesso senso?)
- Analizzare la composizione delle disponibilità (transitori)
- Analizzare la disponibilità di linee di credito
- Utilizzare le analisi di bilancio per aiutare a valutare se si richiedono procedure addizionali di revisione



Continuità aziendale – I piani aziendali – FAQ

- Sono completi? (assunzioni, conto economico, stato patrimoniale, cash flow, analisi di dettaglio sui KPI aziendali)
- Derivano dal normale processo di pianificazione aziendale?
- Sono approvati dal competente livello di management (es CdA)?
- Il primo anno di piano è costituito dal budget dell'anno?
- Sono state mantenute le promesse passate (budgets, piani)? Se no, per quali motivi?
- Il cut off tra piano e dati storici è appropriato (saldi di apertura del piano)?
- Il budget “revised” è coerente con il primo anno di piano?
- Sono state analizzate e comprese le ragioni delle perdite passate?
- Sono stati considerate le incertezze e quanto pesano?
- Ci sono significative assunzioni che dipendono da fatti di terzi?
- Le assunzioni sono documentate? Con cosa si raffrontano (la situazione di mercato, la struttura aziendale, le decisioni prese, il commitment del management operativo, il portafoglio ordini, le linee di credito non utilizzate, ecc)?
- Le ipotesi circa ricavi e costi (es crescita ricavi e contenimento dei costi) sono documentate? Il management operativo cosa pensa di questi obiettivi?



Continuità aziendale – I rapporti bancari- FAQ

- I rapporti bancari sono regolari?
- Che impatto può avere il mancato rispetto dei “covenants”? Maggiori oneri finanziari? Possibilità della banca di chiedere rimborsi anticipati? Riclassifica a breve del debito a lungo (IAS)?
- E' stato valutato il rispetto dei covenants alla data di bilancio? E in chiave prospettica?
- Sono stati individuati i “covenants” dei contratti di finanziamento (es. EBITDA / Fatturato, Indebitamento / Patrimonio netto, oneri finanziari / fatturato)?
- E' data informativa in bilancio circa i covenants e il loro rispetto o non rispetto?
- La posizione finanziaria è qualitativamente appropriata per le finalità del business plan?
- Gli affidamenti bancari sono stati analizzati (cfr risposte banche)? A che data?



Continuità aziendale – Il supporto finanziario esterno – FAQ

- E' sufficiente la lettera di supporto finanziario dell'azionista?
- Chi rilascia la lettera di supporto finanziario è credibile?
- La lettera di supporto finanziario è autentica?
- A chi deve essere indirizzata la lettera di supporto?
- I soci sono in accordo tra di loro? E rispetto al management?



Grazie per l'attenzione

Beatrice Amaturò

Dante Valobra

Marco Magnanelli

Stefano Tonerini